



COMUNE DI PAVIA

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 relativa alla misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in – modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- ✓ il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- ✓ la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n°24 recante “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;
- ✓ la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n°24 recante “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;
- ✓ le dd.G.R. 11/09/2013 N.593 e 02/08/2018 n.449 che hanno approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- ✓ la d.G.R. 28/09/2020, n.3606 che hanno approvato le nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- ✓ l'ordinanza 08/01/2021, n.675 della Regione Lombardia relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- ✓ la d.G.R. 20/06/2022, n.6545 della Regione Lombardia relativa alla limitazione della circolazione dei veicoli euro 4 diesel a partire dal 1 Ottobre 2022;
- ✓ l'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027 relativa a “Qualità dell'aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19”;

Richiamati:

- ✓ la citata Legge Regionale n°24/06 che detta norme per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente e stabilisce

- che la Giunta Regionale adotti disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- ✓ l'art. 13 della l.r. n°24/06, ove si dispone che la Giunta Regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determini le misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria;
 - ✓ l'art. 22 della predetta legge ove si dispone tra l'altro che la Giunta Regionale definisca le modalità d'attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti "pre-Euro 1"), degli autoveicoli detti "pre-Euro 1" a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come "Euro 1";

Considerato che:

- ✓ la deliberazione del Consiglio regionale del 21/04/2020 n. 1022 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire **dal 1° ottobre 2020**
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale del 20/06/2022, n.6545 con la quale sono state approvate nuove disposizioni inerenti le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19, a partire dal 1 Ottobre 2022
- ✓ la d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 ha approvato:
 - i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli **Euro 4 diesel** nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 **a partire dal 11 gennaio 2021;**
 - le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe **Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;**
 - le disposizioni inerenti ai veicoli di classe **Euro 1 benzina e Euro 4 diesel** appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di **adesione al servizio MoVe-In;**
 - i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 675 del 8/01/2021 ha disposto la sospensione dell'avvio delle limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19;
- ✓ l'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027 relativa a "Qualità dell'aria-Misure per il miglioramento-Disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19", ha stabilito disposizioni permanenti relative alla circolazione veicolare, all'istituzione del Servizio Move-In ed alle misure strutturali temporanee relative al superamento delle soglie limite giornaliere degli inquinanti
- ✓ il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza sanitaria 2 nazionale da covid-19 e che, pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2022 possono essere applicate ai veicoli euro 4/iv diesel le disposizioni già introdotte dalla d.g.r. n. 3606/2020;
- ✓ La d.G.R. n. 6545 del 20/06/2022 ha previsto, deroghe temporanee per i veicoli limitati:

- di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
- fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
- fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km oppure $\leq 0,01$ g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

Ritenuto:

- ✓ **Di disporre che** siano rispettate le misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare così come previsto dall'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027, ad eccezione delle disposizioni relative alle soglie chilometriche assegnabili attraverso il Servizio Move-In, per i veicoli Euro 4 diesel, conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- ✓ **di estendere le limitazioni** ai veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020 nel semestre invernale (**dal 1° ottobre al 31 marzo**) **dal 1° ottobre 2022**, salvo deroga temporane come in premessa riportate per i veicoli:
 - di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre al 31 marzo 2023;
 - fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
 - fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km oppure $\leq 0,01$ g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

Ordina

1. **di disporre che** siano rispettate le misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare così come previsto dall'Ordinanza sindacale 05/03/2021, PG.N.25027, ad eccezione delle disposizioni relative alle soglie chilometriche assegnabili attraverso il Servizio Move-In, per i veicoli Euro 4 diesel, conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- ✓ **di estendere le limitazioni** ai veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel introdotte dalla d.G.R. n. 3606/2020 nel semestre invernale (**dal 1° ottobre al 31 marzo**) **dal 1° ottobre 2022**, salvo deroga temporane come in premessa riportate per i veicoli:
 - di classe Euro 4 diesel (tutte le categorie) i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto, datato antecedentemente al 1° ottobre 2022, per la sostituzione del veicolo limitato, fino alla consegna del nuovo veicolo e comunque **non oltre al 31**

marzo 2023;

- **fino al 31 marzo 2023** per le autovetture (categoria M1) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo;
- **fino al 30 settembre 2024** per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) che abbiano installato dispositivi antiparticolato con un valore di emissione di polveri $\leq 0,0045$ g/km oppure $\leq 0,01$ g/kWh, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione oppure come dimostrabile dal certificato di omologazione del dispositivo.

2. **di trasmettere** la presente ordinanza a:

- ✓ Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- ✓ Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità_per quanto di competenza;

DISPONE

che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale.

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale 0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it

AVVISA CHE:

Avverso il presente provvedimento sono esperibili:

- ✓ Ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

